ACCORDO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

tra

L'Università degli Studi di Cagliari con sede in Cagliari, via Università, 40, C.F. 80019600925, nella persona del Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, in seguito denominata "Università" o "Soggetto promotore",

e

L'Azienda ASL Ogliastra, con sede legale in Lanusei, Via Piscinas n. 5, C.F./PIVA 01620420917, in persona del Direttore Generale Dott. Andrea Fabbo, in seguito denominata Azienda ospitante o Soggetto ospitante;

Premesse

- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e, in particolare, l'art. 6 *"Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"*;
- visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"* e ss.mm.i;
- visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante *"Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria"*;
- preso atto che diverse unità operative dell'Azienda fanno parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari, sia come strutture di sede, in quanto a direzione universitaria, sia come strutture collegate o complementari;
- considerata la necessità di regolamentare la frequenza degli specializzandi presso le strutture dell'Azienda, secondo quanto previsto dai piani formativi di ciascuna Scuola di Specializzazione;
- visto l'Accordo quadro per lo svolgimento di attività formative presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, stipulato dall'Università degli Studi di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna, che qui si intende integralmente richiamato.

Si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione tra l'Università di Cagliari e l'Azienda ospitante nell'espletamento dell'attività assistenziale dei medici in formazione specialistica le cui scuole hanno sede amministrativa presso l'Università di Cagliari, nonché, per quanto applicabile, dei medici in formazione specialistica le cui scuole di specializzazione hanno l'Università di Cagliari nella propria rete formativa.
2. In sede di accreditamento annuale, verranno individuate, in accordo con l'Azienda ospitante, le singole Unità Operative costituenti la rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione, sulla base dei requisiti assistenziali previsti dalla normativa vigente.
3. Per quanto compatibile, la presente Convenzione si applica anche alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica.

Art. 2 – Requisiti di sede

1. Le strutture ospedaliere inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dovranno avere i seguenti requisiti:
   a) attività clinica specifica per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli specializzandi;
   b) tecnologia idonea allo svolgimento delle attività richieste;
   c) personale medico dedicato alla formazione degli specializzandi;
   d) spazi idonei all'accoglienza degli specializzandi (sala studio, computer collegato ad internet, spogliatoi, stanza relax per coloro che devono svolgere turnistica notturna).
2. Ciascuna Scuola di specializzazione individua le singole strutture idonee alla formazione dello specializzando.

Art. 3 – Obblighi dell'Università

1. Al fine di consentire all'Azienda ospitante di modulare le proprie attività, entro un termine congruo prima dell'inizio delle attività, la Scuola di Specializzazione comunica formalmente il nominativo del soggetto responsabile delle attività svolte dallo specializzando.
2. Per ciascuno specializzando (o gruppo) accolto dal Soggetto ospitante in base al presente accordo, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:
   a) il nominativo/i dello specializzando;
   b) i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
   c) obiettivi formativi, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
   d) i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
   e) il periodo e la sede di svolgimento dell'attività.

3. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 4 – Obblighi dell'Azienda ospitante

1. Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate dall'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento delle attività professionalizzanti, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.
2. Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione dei medici in formazione specialistica il personale e le strutture ospedaliere e/o territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il personale ospedaliero, utili e necessari per le finalità del conseguimento da parte di questi delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione.

Art. 5 – Mensa e uniformi di servizio

1. La Struttura Ospitante assicura a tutti gli specializzandi la fornitura di camici, divise e calzature e l'accesso alla mensa aziendale, alle stesse condizioni del personale strutturato.

Art. 6 – Diritti e doveri degli specializzandi

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:
   a) svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
   b) seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
   c) osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
   a) frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
   b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
   c) mantenere, anche dopo la conclusione del periodo formativo, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo formativo.
2. Il Soggetto promotore, tramite il tutor universitario, si impegna a informare lo specializzando rispetto agli obblighi di cui al comma 1.

Art. 7 – Coperture assicurative

1. Il Soggetto ospitante si impegna a stipulare con una Primaria Compagnia Assicurativa (o ad autoassicurare), con oneri a proprio carico, una polizza per la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica, alle stesse condizioni del personale strutturato. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,

l'Azienda ospitante è tenuta ad inviare tempestiva denuncia alla Sede INAIL competente e a darne immediata comunicazione all'Università.

2. L'Azienda ospitante comunica inoltre all'INAIL ogni variazione inerente alla posizione dello specializzando.
3. Limitatamente agli iscritti alle Scuole di specializzazione non mediche, l'Università degli Studi di Cagliari assicura la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi e per infortuni. La copertura per gli infortuni è garantita inoltre mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n. 1124/65 e D. M. 10/10/1985.

Art. 8 – Obblighi in materia di sicurezza del lavoro e radioprotezione

1. Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come ripartiti nella Convenzione quadro cui il presente Accordo costituisce allegato. In particolare:
   a) l'Università impartisce la formazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i, alla quale, ai sensi dell'art. 111, c. 6 del D.Lgs. 31 luglio 2020. n. 101, si integra la formazione in materia di radioprotezione;
   b) l'Azienda ospitante svolge una propria valutazione sul livello di rischio al quale il soggetto ospitato è esposto, e si impegna a integrare la formazione impartita dall'Università allorquando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Azienda ospitante ravvisi che tale soggetto è concretamente esposto a rischi diversi rispetto a quelli su cui ha ricevuto la formazione;
   c) l'Azienda ospitante fornisce altresì le informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i ed effettua l'addestramento di cui all'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo nei confronti dei soggetti ospitati.
2. L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in materia di radioprotezione, nei confronti dei medici specializzandi. In particolare:
   a) provvede alla valutazione del rischio, alla classificazione dei soggetti esposti a radiazioni ionizzanti e alle visite di idoneità;
   b) fornisce, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantisce lo stato di efficienza e la manutenzione;
   c) fornisce gli ulteriori dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento delle attività pratico-formative.

Art. 9 – Sorveglianza sanitaria

1. L'Azienda presso cui ha sede la relativa Scuola di specializzazione assolve gli obblighi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i, per quanto concerne l'idoneità alla mansione specifica dei medici in formazione specialistica, nonché gli obblighi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e ss.mm.i per quanto concerne

il rischio da radiazioni ionizzanti. L'Università assolve gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.i per quanto concerne l'idoneità alla mansione specifica degli altri specializzandi di area sanitaria, in collaborazione e coordinamento, ove necessario, della struttura ospitante.

2. Il Soggetto ospitante, ove ritenuto necessario, sottopone i soggetti di cui al comma precedente a ulteriori visite mediche di idoneità alla mansione specifica, nonché a ulteriori visite mediche preventive, periodiche e straordinarie, in relazione ai rischi presenti nell'unità operativa frequentata, operando in coordinamento informativo con l'Università.

Art. 10 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

1. L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali", per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti degli specializzandi dell'Università degli Studi di Cagliari nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.
3. Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

Art. 11 – Durata

1. Il presente Accordo ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla prima scadenza, la Convenzione si intende tacitamente rinnovata per ulteriori cinque anni, salvo disdetta scritta da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso tramite PEC.

Art. 12 – Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 13 – Spese di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, dell'All. A - Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972 e le parti sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
3. L'Accordo verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, dell'allegato 1, parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.i, a cura e spese del richiedente.

Art. 14 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla normativa vigente in materia e alla Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività formative stipulato tra la RAS e l'Università degli Studi di Cagliari.
2. Per aspetti specifici relativi all'organizzazione dei tirocini si rinvia ai Regolamenti di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto promotore	Il Soggetto Ospitante
Università degli Studi di Cagliari	Azienda ASL Ogliastra
Il Rettore	Il Direttore Generale
Prof. Francesco Mola	Dott. Andrea Fabbo
Sottoscritto con firma digitale	*Sottoscritto digitalmente*